

# ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (NUOVA IMU)

PdL (C.1429 Gusmeroli, C.1904 Fragomeli e C.1918 Cancelleri)

Audizione di Federbeton presso la Commissione  
Finanze della Camera

23 luglio 2019

## INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA E SINTESI DELLE PROPOSTE.....	2
FEDERBETON: I NUMERI DELLA FILIERA .....	4
L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DEL SETTORE DEL CEMENTO .....	5
LA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA .....	6
CRITICITÀ PER LA FILIERA .....	6
LE PROPOSTE DI FEDERBETON .....	7
PROPOSTE DI MODIFICA .....	8

## PREMESSA E SINTESI DELLE PROPOSTE

Innanzitutto, consentiteci di esprimere il più vivo ringraziamento per l'opportunità che questa Onorevole Commissione parlamentare offre oggi a Federbeton di formulare le proprie osservazioni sulle proposte di legge in materia di imposta municipale sugli immobili.

Federbeton è la federazione che rappresenta la filiera del calcestruzzo; dalla produzione del cemento, la materia prima di base, alle diverse applicazioni del calcestruzzo.

Il cemento è prodotto a seguito di un processo di cottura di materie prime, quali calcare, argilla e marna, estratte da cave e miniere sul territorio nazionale, e di altre componenti apportatrici degli ossidi necessari per la formazione del cosiddetto clinker, a cui vengono aggiunti nella fase di macinazione gesso o altre componenti.

Il calcestruzzo, che impiega il cemento quale suo costituente di base, è il materiale più utilizzato al mondo dopo l'acqua ed è la soluzione principe nelle costruzioni grazie alle sue caratteristiche di resistenza, affidabilità, durabilità. È una "pietra fusa", un conglomerato capace di adattarsi alle richieste in continua evoluzione di progettisti, ingegneri ed architetti.

Le proposte di legge in esame riformano l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo patrimoniale sugli immobili (l'Imposta municipale propria - IMU e il Tributo per i servizi indivisibili -TASI) e facendo confluire la normativa in un unico testo.

Viene prevista dunque un'unica forma di prelievo che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU, eliminando di fatto la TASI, componente del prelievo patrimoniale sugli immobili legata all'erogazione dei servizi.

A nostro avviso i testi proposti provvedono ad un adeguato ed opportuno riordino in un articolato unitario di una disciplina che risulta attualmente molto frastagliata e frazionata tra diversi testi normativi, condizionata e spesso stravolta nei suoi contenuti da sentenze e pronunciamenti di Commissioni tributarie di vario orientamento.

In piena aderenza con lo spirito ordinatorio di queste proposte in discussione, sottoponiamo a questa Onorevole Commissione la ormai conclamata incertezza impositiva relativa alle aree autorizzate allo svolgimento di attività estrattiva, che è tale da ingenerare importanti ripercussioni per il nostro settore.

Si precisa che le aree in questione ammontano, secondo Eurostat, a circa 716 Km<sup>2</sup> (lo 0,2% del territorio italiano) e, di queste, circa 61 Km<sup>2</sup> sono dedicate alle materie prime per la produzione del cemento, mentre circa 200 Km<sup>2</sup> sono destinate all'estrazione degli aggregati impiegati nel calcestruzzo, con la conseguenza che il settore rappresenta oltre il 35% delle aree estrattive.

Le cave e le miniere rivestono, infatti, un carattere fondamentale per l'attività di produzione del cemento, fornendo la materia prima, e per la produzione del calcestruzzo, fornendo gli aggregati. I cementifici, in particolare, sono spesso localizzati nelle vicinanze degli insediamenti estrattivi delle rocce carbonatiche, quando non sono addirittura integrati nel complesso minerario estrattivo.

Le dimensioni di queste aree rendono essenziale un intervento chiarificatore circa l'assoggettabilità a IMU di questi terreni.

Specificatamente, il pagamento dell'IMU per le aree estrattive è dovuto per le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività in quanto "fabbricati", mentre i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, normalmente "agricola" o con destinazione "estrattiva" restano, se del caso, assoggettabili ad imposta come "terreno agricolo".

Nella maggior parte dei casi tali aree non sono soggette ad imposizione, dal momento che la loro destinazione urbanistica è quella agricola (o – appunto – estrattiva) e che ai sensi dell'art. 18 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, le miniere, le cave, le torbiere, etc., sono escluse dalla stima fondiaria.

Tuttavia, riscontriamo che i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva vengono, in alcuni sporadici ma gravi episodi, qualificati dai comuni come "aree fabbricabili" e vengono effettuati accertamenti di imposta, sulla base del valore venale in comune commercio, che sono ingenti e tali da incidere sulle attività stesse, determinandone la chiusura.

In particolare, riportiamo l'esempio di una nostra associata che si è vista qualificare aree, con destinazione agricola secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente, come "area fabbricabile" per il solo fatto di essere autorizzate all'esercizio dell'attività estrattiva, con calcolo dell'imposta sulla base di un valore venale di 75 €/mq. L'estensione territoriale delle zone adibite a cava ha portato a richieste a titolo di ICI/IMU/TASI che incidono:

- per più del 50% del costo della materia prima estratta, anche in ragione dell'applicazione di sanzioni ed interessi (in ogni caso, la sola imposta è tale da incidere per il 25% del costo della materia prima estratta);
- più di 1,50 €/ton di materia prima estratta, anche in ragione dell'applicazione di sanzioni ed interessi (in ogni caso, la sola imposta è tale da incidere per 0,70 €/ton di materia prima estratta);

- per oltre 1 Milione di Euro all'anno con una quantificazione complessiva che per il passato supera i 13 Milioni di Euro.

Si rappresenta, inoltre, che tali importi si sommano a quanto gli esercenti già corrispondono ai comuni a titolo di oneri estrattivi. Nella fattispecie, in base alle tariffe vigenti, le richieste comunali arrivano a pesare:

- quasi il 58% del costo della materia prima estratta;
- più di 1,70 €/ton di materia prima estratta.

Il fatto, poi, che le attività estrattive in questione, negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica del settore, abbiano garantito livelli di produzione ben inferiori a quelli previsti e considerati ai fini dei calcoli che precedono, fa sì che l'imposizione applicata per ICI/IMU/TASI raddoppi il costo della materia prima.

Tali importi sono, all'evidenza, tali da porre le attività produttive fuori dal mercato e sono lesivi della concorrenza dal momento che si tratta di imposizioni applicate in maniera del tutto disomogenea.

La nostra proposta è quindi di chiarire che i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva devono essere tassati alla stregua dei terreni agricoli, in linea con la classificazione dello strumento urbanistico (di norma si tratta infatti di terreni agricoli o terreni temporaneamente destinati dagli strumenti urbanistici all'attività estrattiva, ma destinati ad essere nuovamente riclassificati come terreni agricoli alla scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva), con determinazione della base imponibile riferita al relativo reddito dominicale risultante in catasto all'inizio del periodo d'imposta di conseguimento dell'autorizzazione estrattiva.

La disposizione è in grado di garantire certezza di gettito per le Amministrazione comunali, evitando al contempo di generare un elevato contenzioso in merito alla definizione stessa di area e al valore imponibile.

## FEDERBETON: I NUMERI DELLA FILIERA

In ambito Confindustria, Federbeton è la Federazione di settore delle Associazioni della Filiera del cemento, del calcestruzzo e dei materiali di base per le costruzioni, nonché delle applicazioni e delle tecnologie ad esse connesse. Le attività rappresentate sono cemento, calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato e i suoi additivi, travi reticolari, pavimentazioni continue e macchine edili, stradali e minerarie.


Nel 2016 in Europa (ultimo dato disponibile a livello continentale) l'industria del cemento e del calcestruzzo ha generato un valore aggiunto di circa 30 miliardi di euro impiegando 500mila addetti in oltre 27 mila imprese distribuite lungo tutta la filiera di riferimento.

Sempre nel 2016 il valore aggiunto della filiera in Italia si è attestato sugli oltre 2 miliardi e mezzo, con circa 49mila addetti. Con queste dimensioni, a cui si aggiunge un fatturato complessivo di circa 10

miliardi di euro, la filiera arriva a rappresentare oltre l'8% degli investimenti in costruzioni, stimati da Ance in 125 miliardi.

Ad oggi, pur in un contesto segnato da una lunga crisi, le imprese del cemento e del calcestruzzo continuano a ricoprire un ruolo ancora strategico per le singole economie nazionali. Uno studio del 2015 promosso da *The concrete Initiative*<sup>1</sup> ha messo in evidenza tale rilevanza mostrando come ogni euro di valore aggiunto generato dalla filiera del cemento e del calcestruzzo comporti la creazione di 2,8 euro per l'intera economia di riferimento.

Dal 2007 ad oggi il mercato del cemento e del calcestruzzo ha perso oltre il 50% dei propri volumi di vendita. In particolare, i consumi nazionali di cemento – materiale base della filiera – sono passati da 47 milioni di tonnellate nel 2006 a 19 milioni di tonnellate, livello di stagnazione registrato nel triennio 2016-2018.



A seguito di questo crollo del mercato di riferimento, la filiera ha ridimensionato l'offerta produttiva con la chiusura di numerosi impianti e in particolare negli anni 2008-2018 sono stati chiusi:

- Il 42% dei forni da cemento (gli impianti a ciclo completo attivi sono passati da 54 a 31)
- Il 40% delle imprese di prefabbricazione
- Il 25% delle imprese di calcestruzzo preconfezionato

#### L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DEL SETTORE DEL CEMENTO

Il cemento è una sostanza composta in larga parte di minerali e quindi molto legato all'attività estrattiva che fornisce le materie prime necessarie per la sua produzione.

<sup>1</sup> "Cement and Concrete Industry: Multiplier Effect on the Economy and their Contribution to a Low Carbon Economy" [www.theconcreteinitiative.eu](http://www.theconcreteinitiative.eu)

Le cave e le miniere rivestono un carattere fondamentale per l'attività di produzione del cemento. I cementifici sono infatti spesso localizzati nelle vicinanze degli insediamenti estrattivi delle rocce carbonatiche, quando non sono addirittura integrati nel complesso minerario estrattivo.

Dai dati del 2017, risultano per le Aziende associate a AITEC (produzione del cemento), 115 cave attive (di cui circa 1/5 in regime di miniera).

<b>Totale dei Siti Estrattivi</b>	115
<b>di cui CAVE</b>	89
<b>MINIERE</b>	26
<b>Totale superficie delle aree estrattive (mq)</b>	61.200.000
<b>n° di Province interessate</b>	45
<b>n° di Comuni interessati</b>	95
<b>Destinazione urbanistica (%)</b>	65% agricola/boschiva/pascolo
	35% cave/attività estrattiva

#### LA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Attualmente, la disciplina delle attività estrattive in Italia è regolata dal Regio Decreto n. 1443 del 1927, e da allora non vi è più stato un intervento normativo nazionale che determinasse criteri unici per tutto il Paese. Con il D.P.R. n. 616/1977 le funzioni amministrative relative alle attività di cava sono state trasferite alle Regioni, con la conseguente graduale approvazione di normative regionali a regolare il settore.

In particolare, nella maggior parte dei casi, le suddette normative regionali prevedono che il titolare dell'autorizzazione estrattiva corrisponda al Comune di competenza oneri estrattivi in ragione dei quantitativi di materiale escavato.

#### CRITICITÀ PER LA FILIERA

Alcune Amministrazioni comunali in Italia intendono assoggettare a ICI/IMU/TASI le aree di escavazione in quanto "aree fabbricabili" sul presupposto che, essendo esse adibite ad attività estrattiva, nulla verrebbe coltivato su tali superfici e non potrebbero, di conseguenza, essere considerate come agricole. Inoltre, tali aree sarebbero suscettibili di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.

Peraltro, alcuni Comuni pretenderebbero di utilizzare arbitrariamente, in termini di parallelo con le aree fabbricabili, come base imponibile il valore venale comunemente in commercio delle aree

fabbricabili (es. che nell'esperienza delle nostre associate va da 75€ al mq a 6€ al mq), il che, considerata l'estensione territoriale di talune attività estrattive – di norma notevolmente più ampie di un lotto edificabile - , porta alla formulazione di pretese impositive e sanzionatorie ingenti, che oltre a costituire un aggravio di costi rispetto alla corresponsione degli oneri estrattivi già elargiti a favore dei Comuni in forza delle disposizioni regionali applicabili, è in grado di incidere sulle attività stesse, determinandone la chiusura.

Da una stima effettuata sui numeri del solo settore della produzione di cemento (senza quindi considerare il calcestruzzo) emergono dei dati "inquietanti", riportati in Tabella, con importi insostenibili per le aziende che si trovano già al limite dell'operatività.

mq	61.200.000
Valore venale €/mq	75
Valore venale €	4.590.000.000
Aliquota IMU (base)	7,6
Aliquota TASI (base)	1
IMU €	34.884.000
TASI €	4.590.000
Totale annuo €	39.474.000

## LE PROPOSTE DI FEDERBETON

Le iniziative parlamentari ad oggi presentate costituiscono una straordinaria opportunità di riordinare il quadro normativo e pervenire quindi ad un definitivo chiarimento sull'ambito di applicazione delle imposte *de quibus*.

Come specificato nelle premesse, mentre nella maggior parte dei casi tali aree non sono soggette ad imposizione, dal momento che la loro destinazione urbanistica è quella agricola (o – appunto – estrattiva) e che ai sensi dell'art. 18 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, le miniere, le cave, le torbiere, etc., sono escluse dalla stima fondiaria, in alcuni sporadici ma gravi episodi, i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva vengono qualificati dai comuni come "aree fabbricabili" e vengono effettuati accertamenti di imposta, sulla base del valore venale in comune commercio, che sono ingenti e tali da incidere sulle attività stesse, determinandone la chiusura.

La proposta mira a definire la corretta assoggettabilità ad imposta dei terreni interessati da attività estrattiva, già presente nel quadro normativo vigente.

La proposta di Federbeton chiarisce, in particolare, l'assoggettabilità a IMU per le aree autorizzate allo svolgimento di attività estrattiva: il pagamento dell'IMU per le aree estrattive è dovuto per le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività in quanto "fabbricati", mentre i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, normalmente "agricola" o con destinazione "estrattiva", restano, se del caso, assoggettabili ad imposta come "terreno agricolo".

Tale proposta si pone perfettamente in linea con la modifica apportata alla definizione di "terreno agricolo" dalle iniziative parlamentari in oggetto: viene, infatti, condivisibilmente specificato che *"per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato"*.

Nella nostra proposta si chiarisce anche che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta, si debba fare riferimento al reddito dominicale risultante in catasto il 1° gennaio dell'anno di ottenimento dell'autorizzazione o della concessione estrattiva. Tanto si rende necessario dal momento che, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, le miniere, le cave, le torbiere, etc., una volta ottenuta l'autorizzazione, sono escluse dalla stima fondiaria.

Analoga formulazione è proposta in via interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiarire l'applicazione delle disposizioni vigenti.

La disposizione è in grado di garantire certezza di gettito per le Amministrazioni comunali, evitando al contempo di generare un elevato contenzioso in merito alla definizione stessa di area e al valore imponibile.

Si segnala infine che non si ascrivono effetti finanziari al bilancio dello Stato.

#### PROPOSTE DI MODIFICA

Nella definizione di "area fabbricabile" specificare, così come effettuato per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, che:

*"Sono altresì considerati non fabbricabili i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi"*

Nella definizione della Base imponibile per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, specificare che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione:

*"o, per i terreni autorizzati all'attività estrattiva, al 1° gennaio dell'anno di ottenimento dell'autorizzazione o della concessione all'esercizio dell'attività estrattiva"*

Introdurre la seguente Disposizione di coordinamento:

5- Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.



# ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (NUOVA IMU)

**Integrazione al documento consegnato  
nell'audizione informale del 23 luglio  
2019**

**PdL (C.1429 Gusmeroli, C.1904 Fragomeli e C.1918 Cancelleri)**

**Commissione VI (Finanze) Camera dei Deputati**

26 luglio 2019

## IMPATTO DELLA PROPOSTA DI FEDERBETON

Confermando il giudizio positivo delle tre proposte di legge nell'ottica di un adeguato e opportuno riordino in un articolato unitario di una disciplina che risulta attualmente molto frastagliata, chiediamo che sia data finalmente una certezza impositiva alla "fattispecie rappresentata dai terreni autorizzati ad attività estrattiva".

Le aree in questione sono di norma qualificate come terreni agricoli dagli strumenti urbanistici e, anche quando temporalmente destinati ad attività estrattiva, tornano ad essere agricoli a conclusione di tale attività. I terreni non fruiscono di un incremento di valore portato dall'autorizzazione all'attività estrattiva e, negli anni di attività, le imprese versano altri oneri locali commisurati a qualità e quantità dei materiali estratti.

La disciplina vigente in materia non li prende specificatamente in considerazione e, in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, le miniere, le cave, le torbiere, etc., sono escluse dalla stima fondiaria, dal conseguimento dell'autorizzazione estrattiva non sono soggetti ad imposizione.

Si è però verificato, in alcuni sporadici casi, che le Amministrazioni comunali, per poterli assoggettare ad imposta, pretendano di qualificarli come aree fabbricabili, per il solo fatto che l'esercizio dell'attività estrattiva consente la realizzazione di fabbricati strumentali e temporanei, dando luogo a pretese fiscali enormi e ingenerando un contenzioso iniquo.

Chiediamo quindi di chiarire, nei testi normativi che introdurranno la "nuova IMU", che:

- le aree estrattive siano tassate in linea con la classificazione data dallo strumento urbanistico (di norma sono terreni agricoli) e
- la base imponibile per la tassazione delle aree, se agricole, sia riferita al reddito dominicale risultante in catasto prima dell'inizio dell'attività estrattiva.

Resta fermo il pagamento dell'IMU per gli immobili e le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata, che già oggi sono assoggettati ad imposta quali "fabbricati".

L'accoglimento della nostra richiesta comporta un incremento del gettito di imposta per gli enti locali di circa 600 mila € annui, fornendo una certezza impositiva per tutto il settore, che mette al contempo al riparo da pretese impositive tali da duplicare il costo delle materie prime estratte, con violazione dei principi di concorrenza e tali da comportare la chiusura degli impianti.

Queste pretese impositive "fuori controllo", attualmente sporadiche e oggetto di contenziosi, non rappresentano, quindi, entrate di natura tributaria per i Comuni, tali da dover essere compensate con altre forme di entrate o trasferimenti.

L'incremento di imposta è invece rappresentato dal recupero dei redditi dominicali e dalla tassazione come "terreni agricoli" (+600 mila € anno per la filiera).

Con la presente proposta non vi sono elementi che determinano una diminuzione di gettito.

Calcolo del maggiore gettito portato dal reddito dominicale sulle cave:

	Stato attuale	Proposta	Incremento imposta
Totale terreni (ha)	26.100	26.100	
Media attuale reddito dominicale (€/ha)	12 € <sup>1</sup>	30 € <sup>2</sup>	
Reddito dominicale imponibile	313.200 €	783.000 €	
Aliquota IMU	7,6 ‰	7,6‰	
<b>Gettito IMU</b>	<b>401.679 €</b>	<b>1.004.198 €</b>	<b>602.519 €</b>

#### LA PROPOSTA DI FEDERBETON

Nella definizione di "area fabbricabile" specificare, così come effettuato per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, che:

*"Sono altresì considerati non fabbricabili i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi"*

Nella definizione della Base imponibile per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, specificare che il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione:

*"o, per i terreni autorizzati all'attività estrattiva, al 1° gennaio dell'anno di ottenimento dell'autorizzazione o della concessione all'esercizio dell'attività estrattiva"*

Introdurre la seguente **Disposizione di coordinamento**:

5- Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva qualunque sia la destinazione prevista per gli stessi dagli strumenti urbanistici generali o attuativi.

<sup>1</sup> Determinata dalle categorie catastali prevalenti, comprese quelle con reddito dominicale posto a zero

<sup>2</sup> La media dei redditi dominicali per ettaro presenti tra le categorie prevalenti nel catasto terreni